

ALLEGATO "B" AL REP.N.609 E RACC.N.460

STATUTO

della

"FONDAZIONE SMITH KLINE"

Articolo 1

1. È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Smith Kline" (qui di seguito per brevità "Fondazione"), con sede in Verona, via Alessandro Fleming n. 2.

Articolo 2

1. Lo scopo della Fondazione, unicamente culturale e benefico con esclusione di qualsiasi fine di lucro, è la formazione del medico e degli operatori sanitari, favorendo una efficace collaborazione tra docenti di medicina) diffondendo la conoscenza delle responsabilità sociali delle professioni sanitarie, con particolare riguardo ai problemi economici connessi con le attività sanitarie, e contribuendo allo sviluppo della ricerca biomedica in Italia.

2. Tale scopo potrà essere raggiunto sia a mezzo di studi, ricerche, seminari, simposi, conferenze, dibattiti, ecc., ed altresì, mediante pubblicazioni, premi, concorsi, borse di studio ed altri legittimi incentivi di ogni natura.

3. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse

da quella sopra indicata ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quella statutaria, in quanto integrative della stessa.

Articolo 3

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla somma di denaro conferita dalla fondatrice "Smithkline Beecham S.p.A." con sede in Banzate di Bollate.

2. Potrà venire aumentato mediante ulteriori contributi da parte della fondatrice come pure da erogazioni, donazioni, eredità o legati accettati dal Consiglio di Amministrazione con le autorizzazioni eventualmente previste dalla legge.

3. In caso di contributi liberali particolarmente significativi erogati da terzi benefattori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una modifica statutaria tale da consentire l'inserimento di detti benefattori tra i soggetti titolati a designare un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 4.

4. In linea di massima la Fondazione potrà utilizzare in primo luogo il reddito proveniente dall'investimento dei fondi attribuitile ma potrà anche attingere al capitale a meno che ciò sia stato espres-

samente vietato dalla volontà dei donanti.

5. Gli esercizi della Fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 4

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di nove membri rieleggibili.

2. La società fondatrice designerà quattro componenti il Consiglio; gli altri membri verranno designati, uno dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, uno dal Ministero competente per le attività universitarie, uno dal Ministero della Sanità, uno dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, e uno dall'Istituto Superiore di Sanità; detti enti sceglieranno le persone la cui nomina è di loro spettanza tra gli esperti delle discipline connesse con lo scopo istituzionale della Fondazione.

3. Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero chi si trova in una situazione di conflitto di interessi

rispetto agli scopi istituzionali della Fondazione.

4. Ciascun consigliere potrà essere dichiarato decaduto, con espressa delibera del Consiglio, in caso di assenza ingiustificata a due adunanze consecutive, o in ogni caso di omissione della necessaria cooperazione all'attività del Consiglio medesimo.

5. Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica tre anni, si considera interamente decaduto qualora oltre la metà dei suoi membri si sia dimessa, sia incapacitata, o sia decaduta per qualsiasi motivo dalla carica.

6. Alla scadenza del mandato del Consiglio, come pure qualora uno o più membri dello stesso vengano a mancare per le cause sopra indicate, la nomina o la sostituzione avverranno per designazione dell'ente da cui il consigliere o i consiglieri decaduti, furono originariamente nominati.

7. La designazione dei membri del Consiglio, qualora non sia fatta tempestivamente dagli organi competenti o dalla società, verrà richiesta dal Presidente o dal Vice-Presidente della Fondazione, anche se uscenti o dimissionari.

Articolo 5

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

a) provvedere alla gestione patrimoniale della Fon-

dazione;

b) disporre le direttive per le attività della Fondazione e per il conseguimento dei suoi fini statutari;

c) redigere ogni anno, entro il 31 ottobre, il bilancio di previsione del successivo esercizio e dopo la fine di ogni esercizio il relativo bilancio consuntivo, da approvarsi dal Consiglio medesimo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso;

d) deliberare eventuali modifiche allo statuto;

e) deliberare eventuali cambiamenti di sede;

f) eleggere al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente, con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio;

g) nominare il Segretario Generale della Fondazione che potrà essere scelto anche fra soggetti non membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Ferme restando le competenze esclusive di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe agli amministratori e/o procure speciali al Segretario Generale o a soggetti terzi in relazione a particolari categorie di poteri o a specifiche operazioni.

Articolo 6

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della

Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Egli convoca il Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.

3. Il Presidente oltre a sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione assicura l'osservanza dello statuto, provvede all'esecuzione delle deliberazioni consiliari e mantiene i rapporti con le autorità tutorie.

4. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice-Presidente o in difetto il Consigliere più anziano di età del Consiglio.

5. Nel rispetto delle decisioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione e, fermi restando i poteri del Consiglio di amministrazione di avocazione e/o di delega di più ampi poteri, al Presidente - oltre alla rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio - sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione dell'ente, ivi compresi:

a) l'accettazione dei contributi e delle donazioni in denaro a sostegno delle attività istituzionali dell'ente di qualsiasi importo, con le autorizzazioni eventualmente previste dalla legge;

b) poteri di spesa e/o di sottoscrizione e/o stipu-

lazione di qualsiasi atto, mandato o contratto, ivi inclusi quelli di acquisto o vendita di beni e servizi, inerente o connesso direttamente o indirettamente all'attività dell'ente e per operazioni bancarie di qualsiasi natura, con firma singola sino all'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) per operazione e con la firma congiunta del Vice Presidente o del Segretario Generale fino all'importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per operazione.

6. Nel rispetto delle decisioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione e, fermi restando i poteri del Consiglio di amministrazione di avocazione e/o di delega di più ampi poteri, al Vice Presidente e al Segretario Generale, sono attribuiti i seguenti poteri:

a) in via tra loro disgiunta, poteri di firma della corrispondenza e di rappresentanza della Fondazione di fronte a soggetti terzi pubblici e privati, nell'ambito delle attività di ordinaria amministrazione dell'ente;

b) in via tra loro disgiunta, l'accettazione dei contributi e delle donazioni in denaro a sostegno delle attività istituzionali dell'ente di qualsiasi importo, con le autorizzazioni eventualmente previ-

ste dalla legge;

c) poteri di spesa e/o di sottoscrizione e/o stipulazione di qualsiasi atto, mandato o contratto, ivi inclusi quelli di acquisto o vendita di beni e servizi, inerente o connesso direttamente o indirettamente all'attività dell'ente e per operazioni bancarie di qualsiasi natura, con firma singola e disgiunta fino all'importo di Euro 12.500,00 (dodici-milacinquecento virgola zero zero) per operazione, con firma tra loro congiunta fino all'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) per operazione e con firma congiunta di uno dei medesimi e del Presidente fino all'importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per operazione. Nel caso in cui le cariche di Vice Presidente e di Segretario Generale siano attribuite alla medesima persona, fermi restando i poteri di cui alle superiori lettere a) e b), i poteri di cui alla presente lettera c) sono attribuiti a tale soggetto con firma singola e disgiunta fino all'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) per operazione e con firma congiunta del Presidente fino all'importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per operazione.

7. Esulano dai poteri conferiti al Presidente, al

Vice Presidente ed al Segretario Generale i seguenti poteri che si intendono di pertinenza del Consiglio di Amministrazione:

(i) l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili e diritti reali relativi;

(ii) la stipula di locazioni ultranovennali;

(iii) la donazione di beni immobili;

(iv) l'assunzione, il licenziamento, la promozione di personale avente qualifica di dirigente e quadri.

Articolo 7

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide a condizione che vi sia stata regolare convocazione per iscritto con almeno quindici giorni di anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, e sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare, ricevere e trasmettere documentazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 8

I verbali delle deliberazioni di Consiglio sono trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario delle rispettive sedute.

Articolo 9

Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto bancario scelto dal Consiglio di Amministrazione.

F.TO: GILBERTO CORBELLINI - NOTAIO RICCARDO SCUCCIMARRA (Impronta del Sigillo).